



ACCADEMIA DI BELLE ARTI
LORENZO DA VITERBO



REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO
DEI CREDITI E DEBITI FORMATIVI



1° settembre 2025
Ente Gestore:
Fondazione Accademia Srl
Viale Egeo, 104 - 00144 Roma

Regolamento per il Riconoscimento dei Crediti e Debiti Formativi

INDICE DEGLI ARTICOLI

- Art. 0 – Principi generali e fonti normative
- Art. 1 – Crediti formativi accademici: modalità di acquisizione e richiesta di riconoscimento
- Art. 2 – Debiti formativi: definizione e modalità di attribuzione
- Art. 3 – Commissione preposta al riconoscimento dei crediti
- Art. 4 – Attività per le quali è possibile il riconoscimento dei crediti
- Art. 5 – Riconoscimento dei crediti nelle attività a scelta dello studente
- Art. 6 – Riconoscimento della lingua straniera
- Art. 7 – Fondamenti di informatica
- Art. 8 – Disposizioni finali e revisione periodica

Art. 0 – Principi generali e fonti normative

Il presente regolamento disciplina il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi presso l'Accademia di Belle Arti "Lorenzo da Viterbo", in attuazione della Legge 508/1999, del D.P.R. 212/2005, del D.M. 123/2009 e dello Statuto di Autonomia ABAV. Le decisioni sono assunte nel rispetto delle normative nazionali AFAM e delle linee guida del Consiglio Accademico.

Art. 1 – Crediti formativi accademici: modalità di acquisizione e richiesta di riconoscimento

Oltre ai CFA acquisiti con il superamento degli esami e la frequenza dei corsi, gli studenti possono richiedere il riconoscimento di ulteriori CFA per attività didattiche, professionali e formative documentate. La domanda deve essere presentata su apposita modulistica disponibile in Segreteria entro 30 giorni dall'inizio delle lezioni del semestre o anno accademico.

Art. 2 – Debiti formativi: definizione e modalità di attribuzione

La Commissione di ammissione può attribuire debiti formativi agli studenti idonei ma non in possesso delle competenze necessarie. Gli studenti ammessi con debiti ricevono indicazioni specifiche sugli obblighi da assolvere. L'Accademia può istituire attività propedeutiche o prevedere il recupero tramite esami integrativi. Per studenti stranieri è richiesta la conoscenza della lingua di erogazione del corso o il superamento di apposita prova.

Art. 3 – Commissione preposta al riconoscimento dei crediti

Il Direttore nomina annualmente una commissione, presieduta da sé stesso, composta da due membri tra i Coordinatori dei corsi, il responsabile dell'Orientamento e del Tutorato. La Commissione consulta obbligatoriamente i docenti delle discipline interessate dal riconoscimento e, se necessario, i responsabili di Dipartimento. L'elenco dei riconoscimenti deliberati è riportato in verbale trasmesso alla Segreteria Didattica.

Art. 4 – Attività per le quali è possibile il riconoscimento dei crediti

Il riconoscimento dei CFA può avvenire per attività formative: pregresse presso l'Accademia; svolte in altre istituzioni AFAM o universitarie; nell'ambito di mobilità internazionale; con comprovata equivalenza di contenuti; oppure per elevate competenze professionali certificate. Le certificazioni devono

riportare denominazione dell'attività, numero di crediti, programma, data e valutazione. La Commissione può riconoscere crediti parziali e prevedere esami integrativi. I crediti acquisiti oltre 5 anni prima della domanda possono essere sottoposti a verifica di obsolescenza.

Art. 5 – Riconoscimento dei crediti nelle attività a scelta dello studente

In conformità ai Piani di Studio, sono attribuibili fino a 6 CFA per anno accademico, e comunque non oltre 10 CFA complessivi nel triennio, per attività a scelta dello studente: stage, tirocini, workshop, attività artistiche e culturali interne o esterne all'Accademia, se debitamente certificate.

Art. 6 – Riconoscimento della lingua straniera

Gli studenti possono chiedere il riconoscimento di crediti per competenze linguistiche certificate da enti accreditati e riconosciuti a livello nazionale o internazionale (QCER). Il riconoscimento è effettuato con giudizio di idoneità, senza votazione in trentesimi.

Art. 7 – Fondamenti di informatica

Gli studenti possono chiedere il riconoscimento dei crediti per competenze informatiche acquisite presso enti accreditati, su presentazione di certificazioni riconosciute (es. ICDL/ECDL). Il riconoscimento è effettuato con giudizio di idoneità, senza votazione in trentesimi.

Art. 8 – Disposizioni finali e revisione periodica

Il presente regolamento è deliberato dal Consiglio Accademico e adottato con decreto del Direttore. È pubblicato all'Albo e sul sito istituzionale ed è soggetto a revisione almeno triennale o in caso di aggiornamenti normativi.